Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 114° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Martedì, 18 settembre 1973** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1973, n. **547**.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Gallipoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 248 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Viste le deliberazioni dei consigli comunali di Alezio, Parabita, Sannicola e Tuglie rispettivamente in data 25 maggio 1972, 20 maggio 1972, 10 maggio 1972 e 20 marzo 1972 con le quali è stata chiesta la soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Gallipoli;

Vista la deliberazione in data 30 settembre 1972 con la quale il consiglio comunale di Gallipoli si è opposto alla suddetta soppressione;

Considerato che i comuni di Alezio, Parabita, Sannicola e Tuglie rappresentano la maggioranza della popolazione del mandamento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Gallipoli è soppresso.

Gli atti ricevuti dai notai cessati anteriormente all'ultimo centennio dovranno essere versati al competente archivio di Stato.

Ogni altro atto, in originale o in copia, sarà, invece, depositato nell'archivio notarile distrettuale di Lecce.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1973

LEONE

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 101. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1973, n. **548**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 113. — La denominazione dell'insegnamento di « Anatomia e rianimazione in ortopedia e traumatologia » previsto al 2° anno di corso della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, muta la denominazione in quella di « Anestesia e rianimazione in ortopedia e traumatologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 102. — VALENTINI

ERRATA CORRIGE

Alla pagina 5732 della *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 17 agosto 1973, nel titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 « Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli », dove è scritto: « ... 12 *luglio* 1973 ... » leggasi: « ... 12 *giugno* 1973 ... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1973.

Sostituzione del commissario dello Stato per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo statuto della Regione siciliana, nonchè la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 307, contenente norme relative al commissario dello Stato per l'anzidetta regione;

Visto il proprio decreto in data 16 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio successivo, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 108, concernente la nomina del prefetto di 1ª classe dott. Giuseppe Renato a commissario dello Stato per la Regione siciliana;

Ritenuto che — a seguito di intervenuti mutamenti — occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la suindicata regione;

Visto il proprio decreto in data 25 luglio c. a., con il quale il prefetto di 1ª classe dott. Ciro Conte è stato messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per assumere, a decorrere dal 25 luglio 1973, l'incarico di commissario dello Stato per la Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 25 luglio 1973 il prefetto di 1ª classe dott. Ciro Conte è nominato commissario dello Stato per la Regione siciliana, in sostituzione del dott. Giuseppe Renato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1973

LEONE

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1973
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 267

(10979)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Villaricca.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villaricca, al quale sono assegnati per legge venti membri, risultò composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1970, da vari gruppi di opposte tendenze, il più numeroso di esso, composto di dieci consiglieri, elesse, solo a distanza, peraltro, di tre mesi dalle predette elezioni, gli organi di amministrazione.

Trattandosi, però, di una giunta minoritaria, l'attività dell'amministrazione comunale di Villaricca ne risultò seriamente compromessa con grave danno degli interessi dell'ente.

In tale situazione gravi difficoltà sorgevano per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973.

Infatti, nella seduta consiliare del 22 novembre 1972, al cui ordine del giorno era posto l'esame del documento contabile, il sindaco, ancor prima di passare alla trattazione degli argomenti, rassegnava le dimissioni dalla carica unitamente a quelle di 4 assessori i quali, però, successivamente, le ritiravano.

Nella seduta del 10 febbraio 1973 il consiglio comunale prendeva atto delle dimissioni del sindaco senza, peraltro, procedere alla nomina del successore.

Poichè non venivano indette altre sedute su iniziativa dell'amministrazione comunale, il prefetto, allora, disponeva, con decreto del 9 marzo 1973, fatto notificare a tutti i consiglieri, la convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per il giorno 20 marzo 1973 ai fini dell'esame del bilancio, assegnando nel contempo un termine di trenta giorni per l'approvazione del bilancio stesso, con espressa diffida che, nel caso che non si fosse provveduto a detto adempimento entro il termine assegnato, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

L'adunanza del 20 marzo andava, però, deserta ed anche quella successiva del 5 aprile, disposta dalla giunta municipale, risultava infruttuosa in quanto non veniva effettuata nessuna votazione.

Il prefetto di Napoli, pertanto, ritenuto che nella specie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge 1969, n. 964, con decreto in data 4 maggio 1973, ha sospeso il consiglio e ne ha proposto lo scioglimento, nominando, nel frattempo, un commissario per la temporanea amministrazione dell'ente.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Villaricca in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 13 luglio 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villaricca ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Roberto Amato.

Roma, addì 29 agosto 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Villaricca (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1973, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 13 luglio 1973;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villaricca è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Amato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1973

LEONE

TAVIANI

(10980)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973.
Scioglimento del consiglio comunale di Calvizzano.

Al Presidente della Repubblica

In seno al consiglio comunale di Calvizzano (Napoli), sorto dalle elezioni del 7 giugno 1970, si costituì una esigua ed eterogenea maggioranza di 11 consiglieri su 20, che elesse il sindaco e la giunta.

Contrasti interni resero tuttavia difficile fin dall'inizio il funzionamento della giunta, e le difficoltà si accentuarono notevolmente, allorquando un assessore e un consigliere della maggioranza passarono alla opposizione.

In tale situazione, in data 30 settembre 1971, 11 consiglieri presentavano una formale proposta di revoca del sindaco la quale, però, non aveva seguito.

La crisi, peraltro, si aggravava sempre più pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso e rendendolo, fra l'altro, carente in ordine al fondamentale adempimento del bilancio di previsione per l'anno 1973.

Invero, dopo la seduta del 4 dicembre 1972, nella quale il bilancio non otteneva la prescritta maggioranza di voti favorevoli, il consiglio non veniva più convocato.

Essendo, poi, decorso inutilmente il termine stabilito, per l'approvazione dei bilanci di previsione per il corrente esercizio, dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, il prefetto, con decreto del 9 marzo 1973, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva la convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per il giorno 20 marzo 1973, con la espressa diffida a provvedere all'approvazione del bilancio entro il termine di trenta giorni dalla data della disposta convocazione, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 ottobre 1969, n. 964.

La seduta del 20 marzo 1973 risultava, però, deserta per mancanza del numero legale.

Il prefetto, allora, attesa la persistente violazione da parte del predetto consiglio comunale del tassativo obbligo previsto dal citato art. 4 della legge n. 964 del 1969, con decreto del 4 maggio u.s., ha sospeso il consiglio stesso e ne ha proposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo 1973 nei termini fissati dalla citata legge n. 964 e prorogati in base all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, confermando l'esistenza di un prolungato stato di inefficienza funzionale.

Si ritiene, pertanto, che, nella specie, ricorrano gli estremi per lo scioglimento del consiglio comunale di Calvizzano.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 13 luglio 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calvizzano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giuseppe Giordano.

Roma, addì 28 agosto 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Calvizzano (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1973, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 13 luglio 1973;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Calvizzano è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Giordano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1973

LEONE

TAVIANI

(10981)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione a compiere operazioni di credito agrario di esercizio alla Banca popolare dei sette comuni, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Asiago.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1962, col quale la Banca popolare dei sette comuni, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Asiago (Vicenza), è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento nel territorio dei comuni di Asiago, Rotzo, Gallio, Foza e Roana, in provincia di Vicenza;

Considerato che l'azienda non ha dato luogo nel territorio assegnatole ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia e che quindi si rende applicabile quanto previsto nell'ultima parte dello stesso decreto in data 26 ottobre 1962 per la revoca dell'autorizzazione al credito agrario di esercizio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, già concessa alla Banca popolare dei sette comuni, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Asiago (Vicenza), col proprio decreto in data 26 ottobre 1962, di che in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

(10989) *Il Ministro*: MALAGODI

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1973.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Vignola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena), approvato con decreto ministeriale del 20 maggio 1972;

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1962 con il quale il comm. geom. Mario Frigieri venne confermato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo scaduto di carica per compiuto periodo statutario, è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Pier Paolo Tassi è nominato presidente della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1973

(10988) *Il Ministro*: MALAGODI

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1973.

Sostituzione di un componente il comitato centrale dell'artigianato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 18 e 19 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, che detta norme di attuazione e di coordinamento della legge suddetta;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1973, con il quale è stato costituito, per il triennio 1973-1976, il comitato centrale dell'artigianato;

Vista la lettera del Ministero del tesoro, direzione generale del Tesoro n. 148944/40, del 27 aprile 1973, con la quale il dott. Mario Cordelli è designato, ai sensi dell'art. 18, lettera *f*) della citata legge n. 860, rappresentante di detto Ministero nel comitato centrale dell'artigianato, in sostituzione del dott. Vincenzo Firmi, che ha rinunciato all'incarico;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Mario Cordelli è nominato componente il comitato centrale dell'artigianato in sostituzione del dottor Vincenzo Firmi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1973

Il Ministro: FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1973
Registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 376

(10983)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1973.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende del settore grafico operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende del settore grafico operanti in provincia di Roma si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore grafico operanti in provincia di Roma.

Il presente decreto ha effetto dal 1° settembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(10985)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Calzaturificio PAM di Arona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che il Calzaturificio PAM di Arona (Novara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Calzaturificio PAM di Arona (Novara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 gennaio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(11058)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta UNI.MA.C., stabilimenti di Vimodrone, Cologno al Serio, Onè di Fante, Farra di Soligo e Varzi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 9 agosto 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta UNI.MA.C., stabilimenti di Vimodrone (Milano), Cologno al Serio (Bergamo), Onè di Fante (Treviso), Farra di Soligo (Treviso) e Varzi (Pavia), con effetto dal 26 aprile 1972;

Visti i decreti ministeriali 14 maggio 1973 e 13 agosto 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 9 agosto 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Venezia e Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta UNI.MA.C. stabilimenti di Vimodrone (Milano), Cologno al Serio (Bergamo), Onè di Fante (Treviso), Farra di Soligo (Treviso) e Varzi (Pavia), è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10984)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1973.

Nuove norme per la difesa fitosanitaria e l'esportazione del garofano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1952 con il quale è stata dichiarata obbligatoria la lotta contro la *Tortrix pronubana* nel territorio della Liguria e sono state stabilite norme per l'esportazione di garofani;

Ritenuta l'opportunità:

a) di estendere a tutto il territorio nazionale l'obbligatorietà della lotta contro la *Cacoecimorpha* (= *Tortrix*) *pronubana Hüb.* (tortrice mediterranea);

b) di dichiarare obbligatoria in tutto il territorio nazionale, anche la lotta contro la *Epichoristodes* (= *Tubula*) *acerbella Walker* (tortrice sudafricana);

Ritenuta la necessità di dettare ulteriori norme per la difesa fitosanitaria e l'esportazione dei garofani;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro la *Cacoecimorpha* (= *Tortrix*) *pronubana Hüb.* (tortrice mediterranea) e la *Epichoristodes* (= *Tubula*) *acerbella Walker* (tortrice sudafricana) è obbligatoria in tutto il territorio della Repubblica. Tale lotta deve essere eseguita a cura ed a spese degli agricoltori interessati e sarà attuata secondo le direttive ed i metodi stabiliti dai competenti osservatori per le malattie delle piante.

Art. 2.

I prefetti, su proposta dell'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, provvederanno con proprio decreto a determinare le zone infestate.

Con il medesimo decreto i prefetti imporranno ai proprietari, conduttori a qualsiasi titolo, coloni ed altri comunque interessati alle coltivazioni di garofano, l'obbligo di attenersi, per ciò che concerne le operazioni di difesa, alle istruzioni che verranno all'uopo impartite dall'osservatorio per le malattie delle piante competente.

Resta ferma la competenza delle regioni interessate, ai sensi dell'art. 1, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, per l'esecuzione d'ufficio della lotta contro i lepidotteri tortricidi di cui al precedente art. 1, a carico degli inadempienti o dei ritardatari.

Ove se ne rappresentasse la necessità, i prefetti potranno promuovere la nomina di un commissario speciale, ai sensi dell'art. 25 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, citato nelle premesse.

Art. 3.

I coltivatori di garofano di cui al precedente art. 2, sono altresì obbligati a distruggere con il fuoco, le coltivazioni stesse al momento in cui esse sono dismesse da raccolto o abbandonate da coltura sempreché risultino infestate o non difese secondo le modalità previste e contemplate dal precedente articolo.

Art. 4.

E' vietato immettere in circolazione fiori recisi di garofano o parti riproduttive delle piante di garofano (getto ascellare o talee e barbatelle) ove su tali parti vegetali risultino presenti stadi evolutivi (ovo, larva, crisalide) dei lepidotteri tortrícidi indicati all'art. 1.

Art. 5.

Gli esportatori di fiori hanno l'obbligo di destinare all'esportazione fiori recisi di garofano con steli preventivamente spogliati dei getti ascellari (talee) e dei bottoni fiorali, nonchè esenti dagli stadi evolutivi (ovo, larva, crisalide) dei lepidotteri tortrícidi indicati all'art. 1. L'esportazione è consentita soltanto se siasi adempiuto alle condizioni predette.

Art. 6.

E' consentita l'esportazione di fiori di garofano senza stelo (« teste di garofano ») sempreché risultino rispettate le disposizioni di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

Agli esportatori inadempienti alle norme di cui al presente decreto sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 11 della legge 25 gennaio 1966, n. 31.

E' abrogato il decreto ministeriale 30 giugno 1952, citato nelle premesse.

Roma, addì 27 agosto 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(10986)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 5 maggio 1971, n. 525, con il quale l'amministrazione provinciale di Rieti ha deliberato di provincializzare la strada comunale « bivio Salaria-Saletta-bivio Casale-bivio Collalto-Cossito-bivio S. Lorenzo-Rio-bivio Rocchetta-bivio Petrana-S. Angelo-Sommati-bivio Prato » che ha inizio dalla strada statale n. 4 « Salaria » in prossimità della progressiva km. 153 + 000 e termine sulla strada provinciale « Retrosi » dell'estesa di km. 10 + 200;

Visto l'atto 10 aprile 1973, n. 216, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse di km. 10 + 200 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1973

Il Ministro: LAURICELLA

(10909)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Alia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1973, il comune di Alia (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11071)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del « Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Macerata », con sede in Macerata.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, n. 2335 in data 18 maggio 1973 al Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Macerata è stata riconosciuta, a' sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, l'idoneità a svolgere attività di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive dalle avversità atmosferiche.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

(10998)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° marzo 1973 al 13 marzo 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 581/73, n. 594/73, n. 614/73 e n. 691/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			1-3-1973	dal 2-3-1973 al 12-3-1973	13-3-1973	1-3-1973	dal 2-3-1973 al 12-3-1973	13-3-1973
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	323,13 (1)	323,13 (1)	323,13 (1)	248,13 (1)	248,13 (1)	248,13 (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	3.543,75	3.543,75	3.543,75	3.231,25	3.231,25	3.231,25
11.01 D	11.01-550	Farina di avena	2.345,63	2.626,88	2.626,88	2.033,13	2.314,38	2.314,38
11.01 E		Farina di granturco:						
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso	4.486,25	4.486,25	4.486,25	4.173,75	4.173,75	4.173,75
	11.01-915	II. altra	2.521,25	2.521,25	2.521,25	2.365,00	2.365,00	2.365,00
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	848,75	848,75	848,75	692,50	692,50	692,50
11.01 G	11.01-991	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
11.01 H	11.01-992	Farina di miglio	1.965,63	1.965,63	2.125,00	1.809,38	1.809,38	1.968,75
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	2.363,13	2.363,13	2.363,13	2.206,88	2.206,88	2.206,88
11.01-L	11.01-995	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			1-3-1973	dal 2-3-1973 al 12-3-1973	13-3-1973	1-3-1973	dal 2-3-1973 al 12-3-1973	13-3-1973
11.02 (*segue*)		A. semole e semolini:						
	11.02-050	II. di segala	4.438,13	4.438,13	4.719,38	4.125,63	4.125,63	4.406,88
	11.02-070	III. di orzo	3.543,75	3.543,75	3.543,75	3,231,25	3.231,25	3.231,25
	11.02-090	IV. di avena	2.345,63	2.626,88	2.626,88	2.033,13	2.314,38	2.314,38
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso:						
	11.02-111	1. destinati all'industria della birra (2)	363,13	363,13	363,13	50,63	50,63	50,63
	11.02-114	2. altri	4.486,25	4.486.25	4.486,25	4.173,75	4.173,75	4.173,75
	11.02-117	b. altri	2.521,25	2.521,25	2.521,25	2.365,00	2.365,00	2.365,00
	11.02-130	VI. di riso	848,75	848,75	848,75	692,50	692,50	692,50
	11.02-191	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	1.965,63	1.965,63	2.125,00	1.809,38	1.809,38	1.968,75
	11.02-193	IX. di sorgo	2.363,13	2.363,13	2,363,13	2.206,88	2.206,88	2.206,88
	11.02-195	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	11.02-210	1. di orzo	3.028,13	3.028,13	3.028,13	2.871,88	2.871,88	2.871,88
		2. di avena:						
	11.02-230	aa. avena spuntata	1.308,13	1.467,50	1.467,50	1.151,88	1.311,25	1.311,25
	11.02-250	bb. altra	2.189,38	2.470,63	2.470,63	2.033,13	2.314,38	2.314,38
	11.02-271	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	2.994,38	2.994,38	3.244,38	2.838,13	2.838,13	3.088,13
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):						
	11.02-310	1. di orzo	3.028,13	3.028,13	3.028,13	2.871,88	2.871,88	2.871,88
	11.02-330	2. di avena	2.189,38	2.470,63	2.470,63	2.033,13	2.314,38	2.314,38
	11.02-371	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	2.994,38	2.994,38	3.244,38	2.838,13	2.838,13	3.088,13
		II. di altri cereali:						
	11.02-401	a. di frumento	4.160,63	4.160,63	4.160,63	4.004,38	4.004,38	4.004,38
	11.02-402	b. di segala	3.204,38	3.204,38	3.412,50	3.048,13	3.048,13	3.256,25
	11.02-403	c. di granturco	3.866,25	3.866,25	3.866,25	3.710,00	3.710,00	3.710,00
	11.02-404	d. di sorgo	3.618,13	3.618,13	3.618,13	3.461,88	3.461,88	3.461,88
	11.02-405	e. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	11.02-511	I. di frumento	4.973,13	4.973,13	4.973,13	4.816,88	4.816,88	4.816,88
	11.02-515	II. di segala	3.823,13	3.823,13	4.073,13	3.666,88	3.666,88	3.916,88
	11.02-530	III. di orzo	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.487,50	4.487,50	4.487,50
	11.02-571	IV. di avena	1.963,13	2.213,13	2,213,13	1.806,88	2.056,88	2.056,88
	11.02-572	V. di granturco	3.866,25	3.866,25	3.866,25	3.710,00	3.710,00	3.710,00
	11.02-573	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	2.994,38	2.994,38	3.244,38	2.838,13	2.838,13	3.088,13

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			1-3-1973	dal 2-3-1973 al 12-3-1973	13-3-1973	1-3-1973	dal 2-3-1973 al 12-3-1973	13-3-1973
11.02 (segue)	11.02-575	VIII. di sorgo	3.618,13	3.618,13	3.618,13	3.461,88	3.461,88	3.461,88
	11.02-576	IX. altri . . .	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:						
	11.02-621	I. di frumento .	3.226,88	3.226,88	3.226,88	3.070,63	3.070,63	3.070,63
	11.02-625	II. di segala . .	2.493,75	2.493,75	2.653,13	2.337,50	2.337,50	2.496,88
	11.02-640	III. di orzo .	1.986,88	1.986,88	1.986,88	1.830,63	1.830.63	1.830,63
	11.02-660	IV. di avena	1.308,13	1.467,50	1.467,50	1.151,88	1.311,25	1.311,25
	11.02-681	V. di granturco . . .	2.521,25	2.521,25	2,521,25	2.365,00	2.365,00	2.365,00
	11.02-682	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio .	1.965,63	1.965,63	2.125,00	1.809,38	1.809,38	1.968,75
	11.02-684	VIII. di sorgo	2.363,13	2.363,13	2.363,13	2.206,88	2.206,88	2.206,88
	11.02-685	IX. altri . .	156,25	156.25	156,25	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. cereali schiacciati:						
	11.02-710	1. di orzo . . .	1.986,88	1.986,88	1.986,88	1.830,63	1.830,63	1.830,63
	11.02-730	2. di avena . . .	1.308,13	1.467,50	1.467,50	1.151,88	1.311,25	1.311,25
	11.02-771	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio .	1.965,63	1.965,63	2.125,00	1.809,38	1.809,38	1.968,75
		b. fiocchi:						
	11.02-830	1. di orzo .	3.902,50	3.902,50	3.902,50	3.590,00	3.590,00	3.590,00
	11.02-840	2. di avena	2.571,25	2.883,75	2.883,75	2.258,75	2.571,25	2.571,25
	11.02-851	3. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	3.505,00	3.505,00	3.786,25	3.192,50	3.192,50	3.473,75
		II. di altri cereali:						
	11.02-861	a. di frumento	5.731,88	5.731,88	5.731,88	5.419,38	5.419,38	5.419,38
	11.02-865	b. di segala	4.438,13	4.438,13	4.719,38	4.125,63	4.125,63	4.406,88
	11.02-891	c. di granturco . .	4.486,25	4.486,25	4.486,25	4.173,75	4.173,75	4.173,75
	11.02-892	d. di sorgo	4.207,50	4.207,50	4.207,50	3.895,00	3.895,00	3.895,00
		e. altri:						
	11.02-893	1. fiocchi di riso .	1.488,13	1.488,13	1.488,13	1.175,63	1.175,63	1.175,63
	11.02-895	2. non nominati .	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):						
	11.02-930	I. di frumento .	5.731,88	5.731,88	5.731,88	5.419,38	5.419,38	5.419,38
	11.02-941	II. di segala	4.438,13	4.438,13	4.719,38	4.125,63	4.125,63	4.406,88
	11.02-942	III. di orzo	3.543,75	3.543.75	3.543,75	3.231,25	3.231,25	3.231,25
	11.02-943	IV. di avena .	2.345,63	2.626,88	2.626,88	2.033,13	2.314,38	2.314,38
	11.02-944	V. di granturco . .	4.486,25	4.486,25	4.486,25	4.173,75	4.173,75	4.173,75
	11.02-945	VI. di riso . .	848,75	848,75	848,75	692,50	692,50	692,50
	11.02-946	VII. di grano saraceno . .	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio . . .	1.965,63	1.965,63	2.125,00	1.809,38	1.809,38	1.968,75
	11.02-948	IX. di sorgo	2.363,13	2.363,13	2.363,13	2.206,88	2.206,88	2.206,88
	11.02-949	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 1-3-1973	Paesi terzi dal 2-3-1973 al 12-3-1973	Paesi terzi 13-3-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 1-3-1973	SAMA, PTOM... dal 2-3-1973 al 12-3-1973	SAMA, PTOM... 13-3-1973
11.02 (*segue*)		G. germi di cereali, anche sfarinati:						
	11.02-950	I. di frumento . .	2.570,63	2.570,63	2.570,63	2.258,13	2.258,13	2.258,13
	11.02-980	II. altri	2.051,88	2.051,88	2.051,88	1.739,38	1.739,38	1.739,38
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di saleo e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	11.06-200	A. denaturati	479,38	479,38	479,38	210,63	210,63	210,63
		B. altri						
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.107,50	1.107,50	1.107,50	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	4.795,63	4.795,63	4.795,63	3.620,63	3.620,63	3.620,63
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	5.921,25	5.921,25	5.921,25	5.358,75	5.358,75	5.358,75
	11.07-105	b. altro	4.566,88	4.566,88	4.566,88	4.004,38	4.004,38	4.004,38
		II. altro:						
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	3.757,50	3.757,50	3.757,50	3.195,00	3.195,00	3.195,00
	11.07-305	b. non nominato	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.387,50	2.387,50	2.387,50
	11.07-600	B. torrefatto	3.345,00	3.345,00	3.345,00	2.782,50	2.782,50	2.782,50
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	11.08-110	I. amido di granturco	1.107,50	1.107,50	1.107,50	45,00	45,00	45,00
	11.08-200	II. amido di riso	1.731,25	1.731,25	1.731,25	137,50	137,50	137,50
	11.08-300	III. amido di frumento	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.107,50	1.107,50	1.107,50	45,00	45,00	45,00
	11.08-500	V. altri	1.107,50	1.107,50	1.107,50	22,50	22,50	22,50
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:						
	11.09-100	A. allo stato secco	9.375,00	9.375,00	9,375,00	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.059,38	5.059,38	5.059,38	59,38	59,38	59,38
	17.02-235	b. altri	3.482,50	3.482,50	3.482,50	45,00	45,00	45,00
		II. altri:						
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.059,38	5.059,38	5.059,38	59,38	59,38	59,38
	17.02-285	b. non nominati	3.482,50	3.482,50	3,482,50	45,00	45,00	45,00

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 1-3-1973	dal 2-3-1973 al 12-3-1973	13-3-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 1-3-1973	dal 2-3-1973 al 12-3-1973	13-3-1973
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.059,38	5.059,38	5.059,38	59,38	59,38	59,38
	17.05-405	II. altri	3.482,50	3.482,50	3.482,50	45,00	45,00	45,00
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	681,25	681,25	681,25	681,25	681,25	681,25
		b. altri:						
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.090,63	1.090,63	1.090,63	1.090,63	1.090,63	1.090,63
	23.02-117	2. non nominati .	2.179,38	2.179,38	2.179,38	2.179,38	2.179,38	2.179,38
		II. di altri cereali:						
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00
	23.02-135	b. altri	2.179,38	2.179,38	2.179,38	2.179,38	2.179,38	2.179,38
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:						
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
	23.03-110	I. superiore a 40 %, in peso . . .	9.431,25	9.431,25	9.431,25	56,25	56,25	56,25

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(10670)

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi di base per il calcolo dei prelievi applicabili, dal 1° gennaio 1973 al 30 aprile 1973, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2800/72, n. 27/73, n. 50/73, n. 73/73, n. 80/73, n. 104/73, n. 117/73, n. 145/73, n. 160/73, n. 257/73, n. 299/73, n. 323/73, n. 336/73, n. 386/73, n. 448/73, n. 506/73, n. 588/73, n. 613/73, n. 647/73, n. 669/73, n. 702/73, n. 718/73, n. 740/73, n. 765/73, n. 809/73, n. 857/73, n. 933/73 e n. 972/73.

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
			dall'1-1-73 al 4-1-73	dal 5-1-73 al 10-1-73	dall'11-1-73 al 12-1-73	dal 13-1-73 al 15-1-73
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	17.02-300	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	28,55	31,20	27,75	23,35
	17.02-401 17.02-403 17.02-405 17.02-406 17.02-407	D. altri zuccheri e sciroppi	28,55	31,20	27,75	23,35
	17.02-500	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	28,55	31,20	27,75	23,35
	17.02-601 17.02-605	F. zuccheri e melassi, caramellati	28,55	31,20	27,75	23,35
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	17.05-801 17.05-803 17.05-805	C. altri	28,55	31,20	27,75	23,35

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
			dal 16-1-73 al 17-1-73	18-1-73	dal 19-1-73 al 22-1-73	dal 23-1-73 al 24-1-73
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	17.02-300	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	20,80	24,25	26,88	32,88
	17.02-401 17.02-403 17.02-405 17.02-406 17.02-407	D. altri zuccheri e sciroppi	20,80	24,25	26,88	32,88
	17.02-500	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	20,80	24,25	26,88	32,88
	17.02-601 17.02-605	F. zuccheri e melassi, caramellati	20,80	24,25	26,88	32,88
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	17.05-801 17.05-803 17.05-805	C. altri	20,80	24,25	26,88	32,88

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
			dal 25-1-73 al 31-1-73	dall'1-2-73 al 2-2-73	dal 3-2-73 al 7-2-73	8-2-73
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	17.02-300	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) .	35,50	34,63	28,56	32,06
	17.02-401 17.02-403 17.02-405 17.02-406 17.02-407	D. altri zuccheri e sciroppi	35,50	34,63	28,56	32,06
	17.02-500	E succedanei del miele, anche misti con miele naturale	35,50	34,63	28,56	32,06
	17.02-601 17.02-605	F. zuccheri e melassi, caramellati	35,50	34,63	28,56	32,06
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	17.05-801 17.05-803 17.05-805	C. altri	35,50	34,63	28,56	32,06

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
			dal 9-2-73 al 13-2-73	dal 14-2-73 al 19-2-73	dal 20-2-73 al 21-2-73	dal 22-2-73 al 28-2-73
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	17.02-300	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) .	34,63	37,19	39,69	37,00
	17.02-401 17.02-403 17.02-405 17.02-406 17.02-407	D. altri zuccheri e sciroppi .	34,63	37,19	39,69	37,00
	17.02-500	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale .	34,63	37,19	39,69	37,00
	17.02-601 17.02-605	F. zuccheri e melassi, caramellati	34,63	37,19	39,69	37,00
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	17.05-801 17.05-803 17.05-805	C. altri . .	34,63	37,19	39,69	37,00

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
			1-3-73	dal 2-3-73 al 6-3-73	dal 7-3-73 all'8-3-73	dal 9-3-73 al 13-3-73
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	17.02-300	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) .	37,69	32,06	35,69	31,19
	17.02-401 17.02-403 17.02-405 17.02-406 17.02-407	D. altri zuccheri e sciroppi	37,69	32,06	35,69	31,19
	17.02-500	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale .	37,69	32,06	35,69	31,19
	17.02-601 17.02-605	F. zuccheri e melassi, caramellati	37,69	32,06	35,69	31,19
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	17.05-801 17.05-803 17.05-805	C. altri	37,69	32,06	35,69	31,19

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
			14-3-73	15-3-73	dal 16-3-73 al 20-3-73	dal 21-3-73 al 26-3-73
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	17.02-300	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) .	33,88	36,63	33,88	36,56
	17.02-401 17.02-403 17.02-405 17.02-406 17.02-407	D. altri zuccheri e sciroppi	33,88	36,63	33,88	36,56
	17.02-500	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale .	33,88	36,63	33,88	36,56
	17.02-601 17.02-605	F. zuccheri e melassi, caramellati	33,88	36,63	33,88	36,56
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	17.05-801 17.05-803 17.05-805	C. altri	33,88	36,63	33,88	36,56

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
			dal 27-3-73 al 31-3-73	dall'1-4-73 al 5-4-73	dal 6-4-73 al 10-4-73	dall'11-4-73 al 30-4-73
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	17.02-300	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) .	33,50	33,25	36,44	39,94
	17.02-401 17.02-403 17.02-405 17.02-406 17.02-407	D. altri zuccheri e sciroppi	33,50	33,25	36,44	39,94
	17.02-500	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale .	33,50	33,25	36,44	39,94
	17.02-601 17.02-605	F. zuccheri e melassi, caramellati	33,50	33,25	36,44	39,94
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	17.05-801 17.05-803 17.05-805	C. altri	33,50	33,25	36,44	39,94

(1) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto è calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio del prodotto, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per l'importo di base.
Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per 100 chilogrammi di prodotto è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 7 del regolamento (CEE) n. 837/68, modificato dal regolamento (CEE) n. 878/69.

(2) L'ammontare del prelievo non può superare l'ammontare risultante dall'applicazione sul valore in dogana della merce, determinato ai sensi delle vigenti disposizioni, del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (20%).

(10859)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per esami, a cinque posti di vice direttore di segreteria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1973, relativo alle nuove piante organiche della carriera direttiva del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di vice direttore di segreteria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati sostituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo debbono essere presentate al segretariato generale del Consiglio di Stato entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età e che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto universitario presso il quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale del Consiglio di Stato dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale del Consiglio di Stato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale del Consiglio di Stato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) laurea originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia della laurea stessa in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello Stato matricolare.

Art. 8.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale del Consiglio di Stato oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati da altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare: in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni ad attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di due prove scritte e di un colloquio.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 7 e 8 novembre 1973 alle ore 8,30.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con firma autenticata dall'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1967, n. 851;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice direttori di segreteria in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera direttiva.

I medesimi al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 13 agosto 1973

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1973
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 317

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) Diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo) diritto privato (civile e commerciale).
2) Scienza delle finanze e diritto finanziario - Contabilità generale dello Stato.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su:
a) economia politica;
b) nozioni di diritto processuale civile;
c) legislazione sul Consiglio di Stato e sugli organi di giustizia amministrativa di primo grado;
d) nozioni di statistica.

Roma, addì 13 agosto 1973

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*: SARTI

ALLEGATO 2

Schema di domanda da redigersi su carta da bollo (possibilmente dattiloscritta)

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale - Piazza Capo di Ferro n. 13 - ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di .) il e residente dal (1) . . in . (provincia di . .), via . n. chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di vice direttore di segreteria in prova nel ruolo della carriera direttiva del Consiglio di Stato, indetto con decreto presidenziale.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:
1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)

3) non ha riportato condanne penali (4);
4) è in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito nell'anno accademico . .
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . ,
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ,
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Roma, . .

Firma .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni

Visto: si autentica la firma del Sig. . . (5)

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.
(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.
(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.
(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.
(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(11078)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione di esami di procuratore legale presso la corte di appello di Catanzaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1973, in corso di registrazione, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1973;
Letta la nota n. 2001 in data 19 maggio 1973 con la quale il presidente della corte d'appello di Catanzaro, nell'informare che l'avv. Arnaldo Pugliese, componente effettivo di quella commissione, è deceduto, propone la sostituzione del predetto componente effettivo con l'avv. Vincenzo Zimatore, già componente supplente, mentre per il posto di supplente propone l'avv. Francesco Calderazzo dell'ordine di Catanzaro;
Poichè si ravvisano necessarie dette sostituzioni;

Decreta:

L'avv. Vincenzo Zimatore, nato a Catanzaro il 21 settembre 1908, dell'ordine degli avvocati e procuratori di Catanzaro, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Catanzaro, in sostituzione dell'avv. Arnaldo Pugliese, deceduto; l'avv. Francesco Calderazzo, nato a Catanzaro l'11 marzo 1921, dell'ordine di Catanzaro, è nominato componente supplente della predetta commissione, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Zimatore.

Roma, addì 25 giugno 1973

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973
Registro n. 31 Grazia e giustizia, foglio n. 14

(11039)

Commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1972, con il quale è stata indetta, per l'anno 1973, una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
Ritenuto che occorre ora nominare la commissione esaminatrice;
Visti gli articoli 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e gli articoli 1, n. 9 e 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;
Vista la nota in data 10 febbraio 1973, con la quale il Consiglio nazionale forense ha designato gli avvocati, ai sensi del citato art. 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La commissione degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, indetti per l'anno 1973, è costituita come segue:

Presidente effettivo:

Zema dott. Alberto, procuratore generale presso la corte di appello di Lecce.

Componenti effettivi:

Colesanti dott. Vittorio, magistrato di Cassazione;
Amoroso dott. Francesco, magistrato d'appello;
Barillaro prof. Domenico, nato a Siderno il 12 aprile 1922 dell'Università degli studi di Modena;
Della Rocca avv. Fernando, nato a Roma il 16 gennaio 1908, dell'ordine di Roma;
Biamonti avv. Enrico, nato a Roma il 26 marzo 1914, dell'ordine di Roma;
de Leone avv. Ugo, nato a Roma il 14 settembre 1915, dell'ordine di Roma;

Presidente supplente:

Mancuso dott. Filippo, magistrato di Cassazione.

Componenti supplenti:

Fanelli dott. Onofrio, magistrato di appello;

Boschi dott. Marco, magistrato di appello;

Picardi prof. Nicola, nato a Sarnano il 21 febbraio 1934 dell'Università degli studi di Perugia;

Fassari avv. Osvaldo, nato a Costantinopoli il 16 luglio 1921, dell'ordine di Roma;

Selvaggi avv. Carlo, nato a Roma l'11 gennaio 1921, dell'ordine di Roma;

Lopes avv. Giuseppe, nato a Venezia il 2 aprile 1915, dell'ordine di Roma.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Perticone dott. Giacomo, Pedrolli dott. Marco, Bonadonna dott. Giovanni Maria, che lo dirigono, e dai funzionari di cancelleria Lavecchia Nicola, Pucci Giuseppe e Colesanti Flavio, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

La spesa prevista per l'anno finanziario 1973 graverà per L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) sul cap. 1051 e per lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) sul cap. 1024.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973
Registro n. 30 Grazia e giustizia, foglio n. 316

(11036)

Sostituzione di un componente effettivo della commissione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1973, in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la commissione per gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1973;

Considerato che il dott. Francesco Amoroso, magistrato di appello, componente effettivo della predetta commissione, ha rassegnato le dimissioni per motivi di salute e di lavoro;

Poichè si ravvisa necessario sostituire il predetto componente;

Decreta:

Il dott. Pandolfelli Gennaro, magistrato di appello, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1973, in sostituzione del dott. Amoroso Francesco.

Roma, addì 30 maggio 1973

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1973
Registro n. 31 Grazia e giustizia, foglio n. 335

(11037)

MINISTERO DELLA DIFESA

Revoca del concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione (riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, concernente il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1973, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare, registrato alla Corte dei conti addì 18 luglio 1973, registro n. 18 Difesa, foglio n. 361, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 1° agosto 1973;

Vista la legge 4 agosto 1973, n. 520, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 27 agosto 1973, concernente la revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico;

Considerato che in base alla riduzione apportata dalla legge sopracitata all'organico degli ufficiali inferiori dei predetti Corpo e ruolo, sono venute a mancare le vacanze già esistenti all'atto della emanazione del bando di concorso di cui sopra ed è quindi necessario dar corso alla revoca del bando di concorso stesso;

Decreta:

Articolo unico

E' revocato il bando di concorso, per titoli e per esami, a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare, indetto con decreto ministeriale del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1973, registro n. 18 Difesa, foglio n. 361 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 1° agosto 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1973
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 198

(11082)

Revoca del concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, concernente il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1973, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti addì 18 luglio 1973, registro n. 18 Difesa, foglio n. 360, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 31 luglio 1973;

Vista la legge 4 agosto 1973, n. 520, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 27 agosto 1973, concernente la revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico;

Considerato che in base alla riduzione apportata dalla legge sopracitata all'organico degli ufficiali inferiori dei predetti Corpo e ruolo, sono venute a mancare le vacanze già esistenti all'atto della emanazione del bando di concorso di cui sopra ed è quindi necessario dar corso alla revoca del bando di concorso stesso;

Decreta:

Articolo unico

E' revocato il bando di concorso, per titoli e per esami, a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, indetto con decreto ministeriale del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1973, registro n. 18 Difesa, foglio n. 360 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 31 luglio 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1973
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 197

(11081)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1973, n. 12.
Disciplina degli asili-nido.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 29 del 1° settembre 1972*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ISTITUZIONE DEGLI ASILI-NIDO

Art. 1.

(*Costruzione, gestione e funzionamento*)

La costruzione, la gestione ed il funzionamento degli asili-nido si attuano con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, emanata in conformità dei principi enunciati nella legge dello Stato 6 dicembre 1971, n. 1044 e delle finalità di cui all'art. 56 lettera *t*) dello statuto regionale.

La Regione vigila sulle attività indicate nel comma precedente, allo scopo di assicurare la realizzazione di un servizio gratuito di interesse sociale.

Art. 2.

(*Dotazioni*)

Gli asili-nido devono essere dotati di locali da adibirsi anche a scopi ricreativi, di ambulatorio medico nel quale, oltre alla assistenza generica, saranno effettuate le vaccinazioni obbligatorie ed attuate le misure preventive e profilattiche nei confronti dei bambini ospiti e di quelli residenti nell'ambito della zona servita dall'asilo-nido.

Gli asili devono altresì essere dotati di spazi attrezzati per consentire le attività all'aperto.

Art. 3.

(*Numero e determinazione dei posti*)

Il numero dei posti nido è determinato dall'amministrazione comunale o consorziale in base alle esigenze della popolazione ed alla consistenza numerica della popolazione infantile di età fino a tre anni.

Il numero totale dei posti per ciascun asilo-nido non può, di norma, essere inferiore a venticinque e superiore a sessanta.

Art. 4.

(*Scelte delle aree*)

I comuni o i consorzi di comuni che intendano usufruire dei contributi di cui alla presente legge hanno l'obbligo di reperire le aree per la costruzione degli asili-nido.

Le aree di cui al comma precedente dovranno avere una estensione complessiva tale da assicurare comunque il rispetto degli standards urbanistici e la disponibilità di spazi per le attività di cui al secondo comma del precedente articolo 2.

Le aree destinate alla realizzazione degli asili-nido, devono essere:

a) ubicate in zona aperta e soleggiata;

b) distanti da fonti di inquinamento e da scarichi industriali;

c) lontane da sedi di traffico intenso e, preferibilmente, in zone attrezzate a verde.

La scelta delle aree deve essere fatta tenendo conto degli altri presidi sociali esistenti e della opportunità della reciproca integrazione di tali presidi con l'asilo-nido.

I comuni non ancora provvisti di strumenti urbanistici dovranno tener conto, in sede di adozione di questi ultimi, degli insediamenti di cui alla presente legge.

Art. 5.

(*Dichiarazione di pubblica utilità*)

Il Presidente della giunta regionale, entro novanta giorni decorrenti dalla data di approvazione della deliberazione di indicazione dell'area emette decreto di vincolo, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

La durata del vincolo è subordinata alla realizzazione della costruzione che non può in ogni caso essere superiore ad anni 5.

Su tutte le aree vincolate, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni ed integrazioni e, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 6.

(*Impossibilità del reperimento dell'area*)

Nei casi di impossibilità di reperimento dell'area, l'asilo-nido può essere temporaneamente ospitato in locali che, a seguito di sopralluogo effettuato dagli uffici sanitari della Regione, siano stati giudicati obiettivamente idonei per la realizzazione degli scopi di cui alla presente legge.

Per l'adattamento, l'impianto e l'arredamento dei locali, di cui al comma precedente, il contributo di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è erogato in misura ridotta e nei limiti dell'effettiva spesa.

Art. 7.

(*Costruzioni*)

Le costruzioni, realizzate dai comuni, o consorzi di comuni, costituite da un solo corpo di fabbrica, devono essere ad unico piano posto ad un livello rialzato di non meno di mt. 1 dal piano di campagna.

Le tipologie edilizie adottate devono avere caratteristiche architettoniche tali da inserirsi nell'ambiente e nel paesaggio senza creare turbative.

Per la compilazione dei progetti, per la costruzione e l'arredamento degli edifici si osservano le leggi dello Stato.

Art. 8.

(*Ambienti*)

Ogni asilo-nido deve avere i seguenti ambienti:

a) per lattanti, con una superficie complessiva utile di almeno mq. 4,50 per unità;

b) per divezzi, con una superficie complessiva utile di almeno mq. 7,90 per unità;

c) di uso comune per lattanti e divezzi, con una superficie complessiva utile di almeno mq. 0,60 per unità;

d) per servizi generali e complementari, con una superficie complessiva utile di almeno mq. 1,90 per unità.

Art. 9.

(*Comitato di gestione*)

La gestione degli asili-nido è affidata ai comuni o ai consorzi di comuni i quali la esercitano a mezzo di un comitato di gestione da istituirsi presso ogni nido.

Il comitato di gestione è composto:

a) da tre componenti designati dal consiglio di quartiere e nominati dal comune o consorzio di comuni; due di tali componenti in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza delle minoranza. Nel caso in cui il consiglio di quartiere manchi, i tre componenti sono eletti dal comune;

b) da due componenti eletti a maggioranza di voti dalla assemblea delle famiglie utenti;

c) da due componenti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

d) da un componente eletto a maggioranza di voti dalla assemblea del personale dell'asilo-nido.

I componenti che rappresentano le famiglie utenti decadono dalla carica quando cessano di usufruire dei servizi del nido e l'assemblea delle famiglie utenti provvede alla loro sostituzione con nuove elezioni.

La riunione dell'assemblea è valida quando è presente la metà più uno dei rappresentanti delle famiglie utenti.

Ogni famiglia utente è rappresentata dal capo-famiglia o da altro familiare da lui delegato.

Per la prima nomina dei comitati, l'assemblea delle famiglie utenti e quella del personale è convocata dall'ente gestore.

Per l'elezione del rappresentante del personale si applica la disposizione di cui al quarto comma del presente articolo.

I membri del comitato di gestione durano in carica 3 anni e possono essere rieletti una sola volta.

Il presidente viene eletto dal comitato tra i suoi membri, escluso quello di cui alla lettera *d*).

Possono partecipare alla riunione con voto consultivo, su richiesta del comitato, i componenti della equipe psico-pedagogica di cui al successivo articolo 15.

Art. 10.

(*Compiti del comitato*)

I comitati di gestione provvedono a:

a) redigere entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 28 febbraio il conto consuntivo relativo alla gestione;

b) decidere sulle istanze di ammissione al nido nonchè sulla eventuale chiusura per ferie;

c) formare il regolamento interno dell'asilo e del personale;

d) convocare almeno due volte all'anno l'assemblea dei genitori.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere sottoposti ad approvazione del comune o del consorzio di comuni.

Art. 11.

(*Apertura dell'asilo ed orario di frequenza*)

L'asilo nido è aperto per l'intero anno solare ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e di eventuale chiusura per ferie

L'orario di frequenza è stabilito dal comune o consorzio di comuni in relazione alle esigenze locali, sentito il comitato di gestione.

Art. 12.

(*Ammissione agli asili-nido*)

Gli asili-nido sono residenziali aperti ai bambini fino a 3 anni e la frequenza è gratuita.

Non costituisce causa di esclusione alcuna minorazione psicomotoria o sensoriale, salvo parere contrario del sanitario.

Ove si rendesse necessario per indisponibilità dei posti la ammissione di bambini agli asili-nido, è regolata da una graduatoria formata dal comitato di gestione entro il 1° dicembre di ogni anno.

Tale graduatoria sarà compilata sulla base delle norme preferenziali da definire nel regolamento di gestione e che dovranno ispirarsi a criteri che tengano conto della composizione numerica e della situazione economica delle famiglie, dell'attività lavorativa delle madri, delle eventuali condizioni di disoccupazione o di emigrazione dei genitori.

Art. 13.

(*Adunanze del Comitato*)

Il comitato di gestione si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta al mese ed in seduta straordinaria tutte le volte che lo richiede il presidente ovvero un terzo dei componenti.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Il comitato di gestione delibera validamente a maggioranza dei presenti tranne che per i provvedimenti di cui al punto *a*) del precedente art. 10, per i quali è richiesta la maggioranza dei componenti del comitato.

Art. 14.

(*Compiti degli Enti gestori*)

I comuni o i consorzi di comuni, sentiti i consigli di quartiere ove esistono, devono provvedere a:

a) formare la pianta organica dell'asilo-nido;

b) deliberare nel proprio bilancio lo stanziamento dei fondi necessari alla gestione dei rispettivi asili-nido;

c) approvare il regolamento interno dell'asilo-nido.

Art. 15.

(*Personale dell'asilo-nido*)

Nella formazione delle piante organiche di cui al precedente articolo, i comuni o i consorzi di comuni devono prevedere l'impiego di personale qualitativamente e quantitativamente adeguato alle esigenze dell'asilo-nido.

Ogni asilo-nido deve, comunque, essere dotato di:

a) personale di assistenza diretta;

b) personale dei servizi generali.

L'organico minimo per ciascuna unità di asilo è costituito da un collettivo formato:

1) da un assistente all'infanzia ogni quattro bambini lattanti;

2) da un'assistente all'infanzia ogni otto bambini divezzi;

3) da una addetta ogni quindici bambini per i servizi di cucina, pulizia, lavanderia etc.;

4) da un cuoco.

Tutto il personale dell'asilo-nido all'inizio di ciascun anno elegge una coordinatrice scelta fra le assistenti dell'infanzia.

La coordinatrice avrà anche compiti di economato.

Fino a quando non saranno entrate in funzione le unità sanitarie locali, l'assistenza igienico-sanitaria è affidata all'ufficiale sanitario, quella medico-specialistica e psico-pedagogica affidata all'ente gestore che vi provvede mediante apposite convenzioni da stipularsi con enti ospedalieri.

L'assistente sociale può operare in più asili-nido.

Art. 16.

(*Assunzione, stato giuridico ed inquadramento del personale*)

Il personale degli asili-nido è assunto mediante pubblici concorsi ed inquadrato nei ruoli organici del comune o del consorzio di comuni, i quali ne stabiliranno lo stato giuridico ed il trattamento economico.

Art. 17.

(*Formazione professionale del personale di assistenza diretta*)

Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistenza diretta le aspiranti devono possedere oltre ai requisiti generali per l'accesso ai pubblici concorsi uno dei seguenti titoli:

a) titoli specifici di cui alla legge 19 luglio 1940, n. 1098;

b) diploma di maestra giardiniera;

c) diploma di abilitazione magistrale o di economia domestica.

La Regione, inoltre, d'intesa con gli enti locali, cura la formazione professionale del personale (di assistenza diretta) a mezzo dei propri corsi gratuiti a carattere provinciale.

L'effettiva frequenza sarà garantita con idonee provvidenze.

La giunta regionale su proposta dell'Assessorato alla sanità di concerto con quello alla pubblica istruzione, dispone l'istituzione di speciali corsi di qualificazione della durata di mesi sei, ai quali saranno ammessi le aspiranti in possesso di uno dei titoli di cui al primo comma del presente articolo.

L'attestato di frequenza rilasciato al termine dei corsi di cui ai commi precedenti non costituisce, comunque, titolo preferenziale di ammissione al concorso per l'impiego presso l'asilo-nido rispetto ai titoli specifici indicati nel primo comma del presente articolo.

Per l'ammissione ai concorsi per i posti di personale dei servizi generali, il titolo culturale minimo è la licenza di scuola elementare.

Art. 18.

(*Formazione dei piani*)

Entro il 30 novembre 1973 i comuni ed i consorzi presentano alla Regione il fabbisogno di asili-nido calcolato fino al 1976 ed articolato per piani annuali; entro il 30 aprile di ogni anno presentano le domande di finanziamento per la realizzazione del piano annuale ai fini della collocazione nella graduatoria di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Le domande di finanziamento per la realizzazione del piano annuale, devono essere accompagnate, per ciascuna richiesta riguardante un asilo-nido, dalla seguente documentazione:

a) copia della deliberazione del consiglio comunale o del consorzio di comuni con la quale si è decisa la realizzazione e la gestione diretta dell'asilo-nido;

b) dichiarazione di proprietà dell'area o di immobile o indicazione di area o di immobile per i quali siano state avviate procedure di esproprio ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o di area o di immobile comunque individuati con indicazione dei criteri di acquisizione;

c) relazione di previsione di spesa complessiva per la costruzione o il riattamento di locali per asilo-nido;

d) planimetria in scala 1/200 e 1/500 su cui è indicata l'area riservata all'asilo, la sua superficie e la viabilità principale;

e) planimetria in scala 1/200 dei locali da riattare o ristrutturare con l'indicazione delle eventuali trasformazioni strutturali.

Art. 19.

(*Formazione e approvazione dei piani*)

Entro il 31 maggio 1974 la Giunta regionale sottopone al consiglio di piano di fabbisogno degli asili-nido, calcolato fino al 1976 ed entro il 31 maggio di ciascun anno il piano annuale sulla base del quale viene elaborata la graduatoria dei comuni o consorzi di comuni da ammettere a contributo.

La giunta regionale, nella formazione della graduatoria dei comuni o dei consorzi da ammettere a contributo, deve attenersi ai seguenti criteri di valutazione:

a) percentuale di donne occupate;

b) indice di mortalità infantile;

c) indice di affollamento e percentuale di case malsane;

d) tasso emigratorio;

e) indice di malattie congenite contratte in età infantile;

f) percentuale di analfabetismo.

I dati di cui ai punti *a*) - *b*) - *d*) - *e*) - *f*) - vanno riferiti al comune o consorzi di comuni; quelli del punto *c*) alla zona di influenza dell'asilo-nido da realizzare.

I fondi assegnati alla Regione per il 1972 dalla legge dello Stato n. 1044 del 6 dicembre 1971 sono destinati ai comuni superiori a 10.000 abitanti, secondo un piano predisposto dalla giunta ed adottato dal Consiglio.

Art. 20.

(*Pubblicazione e trasmissione della graduatoria annuale*)

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio regionale esamina ed approva il piano annuale dei Comuni e loro consorzi e la graduatoria per i finanziamenti.

La graduatoria è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Entro il 15 agosto i comuni e i loro consorzi comunicano alla Regione le eventuali osservazioni alla graduatoria.

Entro il 31 ottobre, previo eventuale riesame da parte del Consiglio, la giunta regionale trasmette al Ministero della sanità il piano annuale e la graduatoria.

Art. 21.

(*Ammissione a contributo*)

Stabilito l'ammontare dei finanziamenti assegnati dallo Stato alla Regione e quelli derivanti dalla disponibilità di bilancio o da altre leggi, il Presidente della giunta regionale comunica ai comuni o consorzi di comuni l'ammissione dell'ente al contributo, escludendo da tale beneficio quei comuni o consorzi di comuni i quali, pur potendo godere dei benefici previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, art. 1, usufruiscono allo stesso fine per l'anno cui si riferisce la graduatoria, di finanziamenti o sovvenzioni statali concessi in base ad altre leggi, eccezion fatta per la legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 22.

(*Presentazione ed approvazione dei progetti*)

I comuni e i loro consorzi entro 90 giorni dalla comunicazione della giunta regionale adottano il progetto dell'asilo-nido da costruire o dei locali da riattare o ristrutturare e lo inviano, con tutti gli atti relativi alla sua istituzione, alla giunta regionale non appena il relativo provvedimento di adozione è divenuto esecutivo.

La giunta regionale, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti relativi alla istituzione degli asili-nido ne verifica la rispondenza alle norme della presente legge ed il Presidente della giunta emette, quindi, il decreto di finanziamento, disponendo contestualmente l'accreditamento dei fondi assegnati dallo Stato e dalla Regione al comune o consorzio di comuni interessati.

Ove la giunta regionale riscontri negli atti dei comuni e dei loro consorzi gravi difformità rispetto alle norme della presente legge, è tenuta, sempre nel termine di 30 giorni, ad indicare al comune o consorzio di comuni le modifiche da apportare; trascorso inutilmente tale termine il controllo si intende positivamente esercitato.

I fondi accreditati sono amministrati direttamente dai comuni e dai consorzi con gestione separata e con obbligo al rendiconto finale.

Art. 23.

(*Proprietà degli asili*)

Gli asili-nido, costruiti ai sensi della presente legge ed in applicazione della legge dello Stato 6 dicembre 1971, n. 1044, sono di proprietà dei comuni o consorzi di comuni.

Art. 24.

(*Richiesta contributi gestione*)

Entro il 30 aprile di ogni anno i comuni o consorzi di comuni, inoltrano alla Regione le richieste di contributo per la gestione degli asili-nido.

Le richieste devono essere corredate della seguente documentazione:

a) copia della deliberazione del consiglio comunale comprovante l'assunzione della gestione diretta dell'asilo;

b) dichiarazione documentata della capacità potenziale ed effettiva dell'asilo;

c) copia del bilancio preventivo riferito all'anno in corso e, se l'asilo-nido ha già funzionato, copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;

d) organigramma del personale adibito o da adibire allo asilo-nido;

e) tabella dietetica adottata.

Art. 25.

(*Concessione dei contributi*)

Entro gli stessi termini fissati dalla presente legge per la formazione dei piani annuali e delle relative graduatorie, la giunta regionale provvede alla compilazione dell'elenco dei comuni e consorzi di comuni ai quali assegnare i contributi per la gestione degli asili-nido.

Il contributo è assegnato a tutti i comuni o consorzi di comuni che hanno già goduto dei finanziamenti previsti dalla presente legge per la realizzazione degli asili-nido.

Il contributo di gestione può essere assegnato anche ad asili-nido costruiti direttamente dai comuni o consorzi di comuni e da essi gestiti direttamente secondo le norme della presente legge.

L'elenco dei comuni o consorzi di comuni da ammettere a contributo, è predisposto dalla giunta regionale ed approvato dal consiglio regionale.

Il Presidente della giunta, una volta approvato l'elenco di cui al comma precedente, dopo la pubblicazione dello stesso nel «Bollettino Ufficiale» della Regione, emette il decreto di concessione dei contributi e contestualmente accredita i fondi ai comuni o consorzi di comuni i quali li amministreranno direttamente con gestione separta e con l'obbligo al rendiconto finale.

Art. 26.

(*Contributi per la gestione degli asili costruiti direttamente dai comuni*)

Gli asili-nido costruiti dai comuni o consorzi di comuni senza l'intervento finanziario dello Stato o della Regione, per potere godere dei contributi per la gestione di cui alla presente legge, devono rispettare le disposizioni previste dagli articoli 2, 4, 6, 7 e 8.

Art. 27.

(*Finanziamenti*)

Ai finanziamenti per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido provvedono i comuni ed i consorzi di comuni con il concorso dello Stato, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, con il contributo della Regione e con eventuali contributi delle provincie.

Art. 28.

(*Finanziamenti regionali*)

Per la costruzione degli asili-nido, la Regione destina, per gli esercizi 1972 e successivi, un terzo dei fondi ad essa periodicamente assegnati per l'edilizia sociale, ai sensi dell'art. 48 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 29.

(*Ulteriore finanziamento regionale*)

In aggiunta alle precedenti fonti di finanziamento, il bilancio regionale prevede, per gli scopi di cui alla presente legge, lo stanziamento annuo di lire 500 milioni da imputarsi nell'esercizio finanziario 1973 al capitolo 5681 e per gli anni successivi ai corrispondenti capitoli.

I fondi di cui al comma precedente saranno utilizzati con la osservanza delle medesime procedure indicate nell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo sara fatto fronte mediante utilizzazione di una somma di corrispondente importo da prelevarsi annualmente sui fondi di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 30.

(*Disposizioni applicabili*)

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 31.

(*Entrata in vigore della Legge*)

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Data a Catanzaro, addì 27 agosto 1973

GUARASCI

(10918)

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1973, n. 13.

Erogazione per il periodo 1° aprile-31 dicembre 1972, di contributi straordinari agli Enti pubblici e agli imprenditori privati esercenti autoservizi di linea di concessione regionale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 29 del 1° settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Erogazione dei contributi*)

Al fine di assicurare la prosecuzione e la regolarità dei pubblici autoservizi di linea e di garantire lo stato di efficienza del necessario materiale rotabile, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in relazione all'esercizio svolto nel periodo 1° aprile - 31 dicembre 1972, un contributo finanziario ai comuni, alle aziende municipalizzate ed alle imprese private che esercitano autoservizi pubblici di linea ordinaria extraurbani in base a concessione regionale e che non godono, per tali servizi, di altri interventi finanziari pubblici comunque denominati.

Il contributo di cui al comma precedente può essere determinato, al massimo, ed entro i limiti di cui al successivo articolo 7, nella misura di L. 60 per autobus-chilometro ed è erogato, in proporzione alle condizioni economiche dei relativi esercizi ed alle percorrenze, espresse in autobus-chilometro, effettuate nel periodo 1° aprile - 31 dicembre 1972.

Art. 2.

(*Ammissione ai contributi*)

Il contributo può essere accordato solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1972 di tutto il complesso di autolinee ordinarie, di gran turismo ed internazionali, concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione o dai comuni.

Sono escluse dal contributo le imprese che, all'atto della erogazione, abbiano sospeso illegittimamente i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo è richiesto o quelle che non hanno assicurato la normale efficienza dei servizi o non hanno rispettato i contratti collettivi di lavoro o le leggi sociali.

Art. 3.

(*Domande*)

Le domande per la concessione del contributo devono essere rivolte al Presidente della giunta regionale e presentate alla Direzione compartimentale motorizzazione civile e trasporti in concessione (M.C.T.C.) entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Le domande devono essere corredate da una dichiarazione sottoscritta, sotto la sua responsabilità, dal legale rappresentante dell'ente o dell'impresa e nelle quali devono essere esposti nelle principali componenti, i prodotti di esercizio, risultanti dalle dichiarazioni rese agli uffici finanziari ai fini della applicazione delle imposte e comprensivi di ogni eventuale sussidio o contributo e dei canoni postali, nonché delle spese di esercizio.

Le spese di esercizio devono comprendere le seguenti voci:

a) retribuzioni ed oneri riflessi per il personale;

b) consumi e materiali di ricambio;

c) spese di manutenzione fatturate da terzi;

d) spese generali;

e) ammortamento autobus.

Art. 4.

(*Determinazione dei contributi*)

Ai fini della determinazione del contributo va considerata la percorrenza effettuata, espressa in autobus-chilometro, relativa alle sole corse previste dai disciplinari delle autolinee di concessione regionale nonché alle corse *bis* sulle linee medesime, autorizzate o debitamente denunciate alla Direzione compartimentale M.C.T.C. i cui costi, ammessi a calcolo dalla Direzione compartimentale M.C.T.C. sulla base di apposite tabelle, risultino eccedenti rispetto ai ricavi.

Non sono computate le percorrenze relative ad autolinee a carattere occasionale o a quelle configurate di gran turismo e sono parimenti escluse le percorrenze relative alle corse fuori linea non rientranti nell'esercizio delle autolinee ordinarie e quelle relative alle linee concorrenti su tratte parallele con i servizi di trasporto ad impianti fissi delle ferrovie dello Stato e che non siano gravati dal divieto di servizio locale.

Le tabelle di cui al primo comma sono predisposte dalla Direzione compartimentale M.C.T.C. e sono approvate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta.

Art. 5.

(*Calcolo delle spese*)

Agli effetti delle norme precedenti, le spese per il personale sono ammesse a calcolo nei limiti del costo medio risultante dai contratti nazionali di categoria rapportate al 3° scatto di anzianità.

Le spese di manutenzione e di consumo sono calcolate in relazione alle percorrenze medie annue e alla grandezza degli autobus da valutarsi, con riferimento alla potenza fiscale, nel modo seguente:

grandi, con potenza non inferiore ad HP 62;

medi, con potenza non inferiore ad HP 41;

piccoli, con potenza inferiore ad HP 41.

Art. 6.

(*Assegnazione ed erogazione*)

Le modalità per l'assegnazione del contributo saranno stabilite, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta, tenendo conto dei criteri espressi nei precedenti articoli.

Le singole erogazioni, dopo la relativa istruttoria a cura della Direzione compartimentale della M.C.T.C., saranno disposte dal Presidente della giunta regionale sulla base del piano di riparto approvato dalla Giunta su conforme parere della commissione consiliare competente.

All'atto della concessione del contributo, il Presidente della giunta regionale, sentito il parere della giunta, ha facoltà di vincolare, in tutto o in parte, sulla base degli elementi forniti dall'Assessorato ai trasporti, l'utilizzazione del contributo accordato al rinnovo del materiale rotabile.

Art. 7.

(Oneri finanziari)

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 432 milioni alla quale si farà fronte con le disponibilità di bilancio di pari importo di cui all'apposito capitolo n. 4417 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1972.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Data a Catanzaro, addì 27 agosto 1973

GUARASCI

(10919)

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1973, n. 14.

Misure di protezione delle coste in attesa della approvazione del piano urbanistico regionale.

(Pubblicata nell'ediz. straord. al Bollettino Ufficiale *della Regione n. 28 del 30 agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'approvazione del piano urbanistico regionale, che dovrà fra l'altro prevedere i criteri e i limiti di utilizzazione delle zone di cui alla presente legge, è vietato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per non oltre due anni dalla stessa, eseguire, nel territorio dei comuni non provvisti di piano regolatore generale, costruzioni all'interno del demanio marittimo e entro una zona di 150 metri dal demanio medesimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare.

Il divieto di cui al comma precedente si applica a tutte le opere per le quali è necessaria la licenza di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Sono ammesse deroghe limitatamente ai casi di impianti pubblici o di interesse pubblico.

L'autorizzazione è accordata dal sindaco su conforme deliberazione del consiglio comunale previi nulla-osta della soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie della Calabria e del consiglio regionale.

Art. 2.

Per effetto di quanto disposto dal precedente articolo, le licenze di costruzione relative alle opere colpite dal divieto decadono, salvo che le costruzioni siano state legittimamente iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e vengano completate in ogni loro parte entro un anno dalla data di inizio.

Art. 3.

Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme previste nella legislazione urbanistica nazionale.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Data a Catanzaro, addì 30 agosto 1973

GUARASCI

(10975)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.